

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 19 ottobre 2007.

Ingresso gratuito e agevolato nelle sedi espositive dello Stato ai cittadini della Confederazione svizzera.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 239, concernente le «Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: «Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 7 del decreto ministeriale n. 239/2006 che recita «Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e), e sulle riduzioni di cui al comma 6»;

Vista la nota in data 3 settembre 2007, con la quale il Gabinetto del Ministro - Ufficio del Consigliere Diplomatico ha trasmesso la nota verbale dell'Ambasciata della Confederazione Svizzera del 24 luglio 2007, relativa alla proposta di accordo di «reciprocità» con la Repubblica italiana, in materia di agevolazioni per l'ingresso nelle istituzioni culturali pubbliche a favore dei cittadini dei rispettivi Paesi;

Vista la nota del 5 settembre 2007 del Gabinetto del Ministro, Ufficio del Consigliere Diplomatico, con la quale ha trasmesso la nota verbale del Governo italiano in data 31 luglio 2007 relativa all'accoglimento della proposta dell'Ambasciata Svizzera, di cui alla nota verbale del 24 luglio 2007;

Considerato che le note verbali dei due Paesi costituiscono un accordo tra i due Governi, stabilendo «che ai cittadini delle relative parti contraenti vengano concesse le stesse condizioni che ai cittadini nazionali, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni nazionali, in merito all'accesso a istituzioni culturali pubbliche come musei, gallerie, siti archeologici o parchi e giardini considerati monumenti, per quanto riguarda i prezzi d'entrata comprese le riduzioni speciali»;

Decreta:

Ai cittadini della Confederazione svizzera si applicano le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e), e sulle riduzioni di cui al comma 6, dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 239.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 ottobre 2007

Il direttore generale: DE SANTIS

08A01052

DECRETO 28 dicembre 2007.

Individuazione degli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale, individuati in ciascuna regione e provincia autonoma in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 «Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico» che prevede la costituzione di archivi nazionali e regionali della produzione editoriale, in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 «Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico» attuativo della sopra citata legge che, in particolare all'art. 4, indica le modalità e i tempi per la costituzione degli archivi della produzione editoriale regionale in specifici istituti depositari;

Tenuto conto della delibera con cui, in data 18 ottobre 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza unificata (nota 26 ottobre 2007, prot. n. 5553) ha approvato l'elenco degli Istituti delle regioni e province autonome depositari dei documenti della produzione editoriale regionale, in attuazione dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del citato regolamento, di rendere noto a livello nazionale, l'elenco degli istituti regionali depositari;

Decreta:

Art. 1.

Sono individuati in ciascuna regione e provincia autonoma i seguenti istituti depositari dei documenti della produzione editoriale regionale:

Regione Abruzzo

Istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali realizzate e diffuse sul territorio regionale:

A):

- biblioteca provinciale «S. Tommasi», L'Aquila;
- biblioteca provinciale «A. C. De Meis», Chieti;
- biblioteca provinciale «G. D'Annunzio», Pescara;
- biblioteca provinciale «M. Delfico», Teramo;

sedi di conservazione, con pertinenza territoriale di ambito provinciale, dei documenti prodotti e diffusi su supporto di tipo cartaceo, informatico, telematico, e quello adatto alla fruibilità dei soggetti disabili.

B):

biblioteca «G. Tantillo» dell'Istituto cinematografico, L'Aquila;

sede di conservazione dei documenti prodotti e diffusi su supporto di tipo sonoro, filmico, fotografico, video d'artista e microforme.

C):

biblioteca del museo civico «Basilio Cascella», Pescara;

sede di conservazione dei documenti prodotti e diffusi in grafica d'arte.

Regione Basilicata

Istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali realizzate e diffuse sul territorio regionale:

A):

biblioteca provinciale, Potenza;

biblioteca provinciale, Matera;

sedi di conservazione delle due copie regionali di tutti i documenti stampati (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa.

B):

biblioteca provinciale, Potenza;

mediatca provinciale, Matera;

sedi di conservazione della copia unica dei documenti sonori e video, microforme, documenti diffusi su supporto informatico, documenti fotografici, film, soggetti, sceneggiature, grafica d'arte e video d'artista.

Regione Calabria

Istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali realizzate e diffuse sul territorio regionale:

A):

biblioteca nazionale, Cosenza;

sede di conservazione di una copia di tutta la produzione editoriale regionale.

B):

biblioteca comunale «Filippo De Nobili», Catanzaro;

biblioteca civica, Cosenza;

biblioteca comunale «Armando Lucifero», Crotone;

centro sistema bibliotecario vibonese, Vibo Valentia;

biblioteca comunale «Pietro De Nava», Reggio Calabria;

sedi di conservazione di una copia della produzione editoriale del territorio provinciale di riferimento.

Regione Campania

Archivio destinato alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali realizzate e diffuse sul territorio regionale:

biblioteca nazionale «Vittorio Emanuele III», Napoli;

biblioteca provinciale «Giulio e Scipione Capone», Avellino;

biblioteca provinciale «Antonio Mellusi», Benevento;

biblioteca comunale «Alfonso Ruggiero», Caserta;

biblioteca provinciale, Salerno;

sedi di conservazione, secondo il territorio provinciale di appartenenza, dei documenti di cui all'art. 2, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.

Regione Emilia-Romagna

Istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali regionali realizzate e diffuse sul territorio regionale:

A):

biblioteca «Passerini Landi», Piacenza;

biblioteca Palatina, Parma;

biblioteca «Panizzi», Reggio Emilia;

biblioteca estense universitaria, Modena;

biblioteca universitaria, Bologna;

biblioteca Ariostea, Ferrara;

biblioteca «Saffi», Forlì;

biblioteca Classense, Ravenna;

biblioteca «Gambalunga», Rimini;

sedi di conservazione di una copia di tutti i documenti destinati al deposito legale (documenti: stampati, diffusi su supporto informatico, sonori e video, di grafica d'arte, video d'artista e fotografici) - tranne i film.

B):

biblioteca comunale dell'Archiginnasio, Bologna;

sede di conservazione di tutti i documenti stampati (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa) e di quelli diffusi su supporto informatico, ad eccezione di quelli sonori e video.

C):

Cineteca comunale, Bologna;

sede di conservazione del film iscritti nel pubblico registro cinematografico.

Regione Friuli-Venezia Giulia

Istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali realizzate e diffuse sul territorio regionale:

biblioteca statale Isontina e biblioteca Civica, Gorizia;

biblioteca civica, Pordenone;

biblioteca civica «A. Hortis», Trieste;

biblioteca civica «V. Joppi», Udine;

sedi di conservazione di una copia della produzione editoriale del territorio provinciale di riferimento, nonché sedi di deposito delle pubblicazioni per la costituzione dell'archivio della produzione editoriale regionale.

Regione Lazio

Istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali realizzate e diffuse sul territorio regionale:

A):

archivio regionale del Lazio biblioteca dell'area servizi culturali - Direzione regionale beni ed attività culturali, sport, Roma;

sede di conservazione di una copia di tutti i documenti stampati.

B):

biblioteca comunale «Aldo Manuzio», Latina;

biblioteca comunale «Norberto Turizziani», Frosinone;

biblioteca comunale «Paroniana», Rieti;

biblioteca universitaria «Alessandrina», Roma;

Consorzio biblioteche, Viterbo;

sedi di conservazione della copia di fruizione di tutti i documenti stampati.

C):

biblioteca centrale ragazzi, Roma;

sede di conservazione della copia di fruizione del patrimonio documentale per ragazzi.

D):

discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo, Roma;

sede di conservazione dei documenti sonori e video.

E):

cineteca nazionale - Centro sperimentale di cinematografia, Roma;

sede di conservazione dei video d'artista.

F):

archivio regionale biblioteca dell'area servizi culturali - Direzione regionale beni ed attività culturali, sport, Roma;

sede di conservazione dei documenti di grafica d'arte, dei documenti fotografici.

G):

cineteca nazionale - Centro sperimentale di cinematografia, Roma;

sede di conservazione dei film, dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature cinematografiche.

H):

istituti depositari in elenco, sedi di deposito dei documenti diffusi su supporto informatico, attribuiti nel rispetto della tipologia dei documenti.

Regione Liguria

Istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali realizzate e diffuse sul territorio regionale:

A):

biblioteca universitaria, Genova;

sede di conservazione di una copia di ciascuna pubblicazione oggetto dell'obbligo, previa sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.

B):

biblioteca civica «Berio», Genova;

biblioteca civica «Lagorio», Imperia;

biblioteca civica «Mazzini», La Spezia;

biblioteca civica «Barrili», Savona;

sedi di conservazione della seconda copia delle pubblicazioni edite nelle corrispondenti province per le quali è prevista la consegna di due copie (a normativa vigente, documenti a stampa di cui all'art. 6 decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 e documenti digitali diversi da quelli sonori e video di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.

Regione Lombardia

Istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali realizzate e diffuse sul territorio regionale:

A):

biblioteca civica «Angelo Mai», Bergamo;

biblioteca civica Queriniana, Brescia;

biblioteca comunale, Como;

biblioteca statale e libreria civica, Cremona;

biblioteca comunale «Umberto Bozzoli», Lecco;

biblioteca comunale Laudese, Lodi;

biblioteca comunale Teresiana, Mantova;

biblioteca europea di informazione e cultura, Milano (BEIC);

biblioteca civica, Monza;

biblioteca universitaria, Pavia;

biblioteca civica, Sondrio;

biblioteca civica, Varese;

sedi di conservazione secondo il territorio provinciale di appartenenza di una copia di tutti i documenti destinati al deposito regionale (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa).

B):

biblioteca nazionale Braidense, Milano;

sede di conservazione della seconda copia di deposito regionale dei materiali descritti all'art. 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, limitatamente a tutti i materiali librari cartacei.

C):

biblioteca mediateca Santa Teresa, Milano;

sede di conservazione della seconda copia di deposito regionale dei materiali descritti all'art. 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, limitatamente a tutti i materiali audiovisivi e informatici.

D):

Conservatorio «G. Verdi», Milano;

sede di conservazione della seconda copia di deposito regionale dei materiali descritti all'art. 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, limitatamente a tutti i documenti musicali a stampa.

E):

museo per la fotografia contemporanea, Cinisello Balsamo;

sede di conservazione della seconda copia di deposito regionale dei materiali descritti all'art. 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, limitatamente a tutti i documenti fotografici.

F):

cineteca italiana;

sede di conservazione della seconda copia di deposito regionale dei materiali descritti all'art. 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, limitatamente a tutti i documenti video, i film, i soggetti, i trattamenti e le sceneggiature;

G):

biblioteca civica, Monza;

sede di conservazione della seconda copia di deposito regionale dei materiali descritti all'art. 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, limitatamente a tutti i titoli di letteratura per i ragazzi.

Regione Marche

Istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali realizzate e diffuse sul territorio regionale:

A):

biblioteca comunale «Benincasa», Ancona;

biblioteca comunale «Gabrielli», Ascoli Piceno;

biblioteca comunale «Spezioli», Fermo;

biblioteca comunale «Mozzi Borgetti», Macerata;

biblioteca Oliveriana, Pesaro;

biblioteche depositarie, ciascuna per il territorio provinciale di riferimento, della prima copia delle seguenti tipologie di documenti indicate all'art. 6, comma 3 ed all'art. 32, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252:

a) documenti stampati: libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa;

b) documenti diffusi su supporto informatico (documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali), nonché copia d'obbligo delle seguenti tipologie di documenti indicate dall'art. 20, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252:

a) grafica d'arte, documenti fotografici, video d'artista anche su supporto informatico.

B):

biblioteca del consiglio regionale delle Marche, Ancona:

sede depositaria per l'intero territorio regionale della seconda copia d'obbligo delle seguenti tipologie di documenti indicate all'art. 6, comma 3 ed all'art. 32, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252:

a) documenti stampati: libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa;

b) documenti diffusi su supporto informatico (documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali).

C):

mediateca regionale delle Marche, Ancona:

sede depositaria, per l'intero territorio regionale, della copia d'obbligo delle seguenti tipologie di documenti indicate rispettivamente dall'art. 14, comma 2 e dall'art. 26, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006 n. 252:

a) documenti sonori e video anche su supporto informatico;